

COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA

Il Revisore dei conti

**OGGETTO: PARERE IN MERITO ALL'ESAME DELL'ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2016 (art. 239, commi 1, lett. B e 1 — bis D.Lgs 267/00 e artt. 40, c.3 sexies e 40 — bis D.Lgs 165/01)**

Richiamati:

- art. 5, comma 3, CCNL 1/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004 in merito ai tempi e alle procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;
- gli artt. 40 e 40 — bis D.Lgs 165/2001, che demandano al Revisore dei conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata;
- l'art. 9, commi 1 e 2 bis, DL 78/2010, convertito con modificazioni della L. 122/2010;
- l'art. 1, comma 557, L. 296/2006, così come modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con Legge 30/7/2010, n. 122;
- la Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, unitamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale reca lo schema della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria ai contratti collettivi integrativi decentrati;
- l'art. 67, comma 11, DL 112/2008, convertito in L. 133/2008, il quale prevede l'obbligo per tutte le Amministrazioni in modo permanente sul proprio sito web la documentazione relativa alla contrattazione decentrata integrativa.

Richiamato, altresì, il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO CHE la legge di stabilità 2016 approvata con Legge 28 dicembre 2015 n. 208 all'art. 1 comma 236 stabilisce: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dall'1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”*

Vista la Relazione illustrativa tecnico-finanziaria a firma del Responsabile Area Finanziaria che illustra la proposta di contrattazione collettiva decentrata integrativa per il corrente esercizio che comporta la costituzione di un fondo, per parte stabile pari a € 92.754,33 e per parte variabile € 1.727,00, quindi per complessivi €. 94.481,33;

Verificata la correttezza dei prospetti dimostrativi della relazione tecnico finanziaria da cui si evince che il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa anno 2016 é inferiore rispetto al medesimo fondo per l'anno 2015, così come prescrive l'art. 1 comma 336 della Legge di Stabilità 2016 (€ 94.481,33 per il 2016 rispetto a € 105.448,00 per il 2015).

Riscontrata l'effettiva dinamica occupazionale del 2016 che consta della cessazione dal servizio di un dipendente con decorrenza 30 settembre 2016, e che pertanto non si rende necessario procedere a

detrazioni del fondo per le cessazioni in corso d'anno in quanto già previste nel sistema di costituzione del fondo. In considerazione di ciò si conferma la riduzione del fondo risorse decentrate 2016 nella misura, pari al 10,4% del fondo anno 2015, così calcolata in € 10.967,00:

DIPENDENTI	ANNO 2015	ANNO 2016
AL 01/01	15	13
AL 31/12	13	12
MEDIA con il metodo della semisomma	14,42	12,92

#### **Verificata la copertura delle spese nel bilancio 2016;**

Rilevato inoltre che nella costituzione del fondo non sono presenti le economie derivanti dalle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, così come stabilito dall'art. 73, comma 2, del D.L. 112/08 e che a tali linee si concorda sul procedimento adottato per cui la parte variabile del fondo é stata costituita senza tali risorse.

Accertato che in ogni caso la costituzione del fondo incide positivamente sulla riduzione dell'incidenza delle spese di personale sul totale della spesa corrente, ai sensi dell'art. 76 del D.L. 112/08.


#### **Il sottoscritto Revisore dei conti**

#### **CERTIFICA**

la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 4 del CCNL Enti Locali del 22 gennaio 2004 ed ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (artt. 40 e 40 - bis, del D.lgs 165/2001).

Gardone Val Trompia, lì 03.11.2016

Il Revisore dei Conti

 Dr Marco Nocivelli